

REGOLAMENTO (CE) N. 819/94 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare gli articoli 10, paragrafo 5 e 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto eccetto il malto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif; che per il triticale è tuttavia riscosso il prelievo applicabile alla segala;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1993/1994, dai regolamenti (CEE) n. 1766/92, (CEE) n. 1542/93 del Consiglio⁽⁵⁾ e (CEE) n. 1580/93⁽⁶⁾, (CEE) n. 1581/93⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1709/93⁽⁸⁾ della Commissione;

considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal regolamento (CEE) n. 1621/93 della Commissione⁽⁹⁾, ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul mercato comunitario, nonché della qualità della merce offerta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dal regolamento (CEE) n. 1580/93, sia che occorra effettuare gli adattamenti necessari applicando i coefficienti d'equivalenza previsti dal regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che, per talune farine, il prezzo cif può essere determinato, in mancanza di informazioni o di quotazioni, applicando un coefficiente al prezzo cif del cereale di base; che questo coefficiente è stato fissato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1621/93, modificato dal regolamento (CE) n. 795/94⁽¹⁰⁾;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il prezzo cif viene mantenuto allo stesso livello qualora manchino i dati o nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che per il malto il prelievo è composto da un elemento mobile e da un elemento fisso; che l'elemento fisso è determinato dall'articolo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1621/93; che l'elemento mobile è determinato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1766/92, tenendo conto della quantità del cereale di base necessaria per la fabbricazione del malto; che a tal fine l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1621/93 stabilisce i coefficienti applicabili ai prelievi sui cereali di base;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93⁽¹¹⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio⁽¹²⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽¹⁴⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione⁽¹⁵⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore dei cereali;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 14.⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 16.⁽⁸⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 80.⁽⁹⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 36.⁽¹⁰⁾ GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 17.⁽¹¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.⁽¹³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.⁽¹⁴⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.⁽¹⁵⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 3.